

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 30 GIUGNO 2019**

Il giorno 30 giugno 2019, alle ore 10.30 in seconda convocazione, si è svolta l'assemblea ordinaria dell'Associazione Donatori di sangue dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, presso Ospedale Fatebenefratelli nella Sala Maria Bambina, in Corso di Porta Nuova 23, Milano.

Si verifica la correttezza della convocazione, indetta secondo quanto previsto dallo Statuto, riportante il seguente o.d.g.:

1- Modifiche allo Statuto previste dal D.L. 3 LUGLIO 2017 N.117 (C.T.S.)

Come previsto dalle norme statutarie, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Nicoletta Molteni, la quale ai sensi dell'art.7 dello Statuto dichiara la presente assemblea pienamente valida per deliberare.

Alle ore 10,45 il Presidente dichiara aperta l'assemblea e passa la parola a Claudio Terzi, che illustra le modifiche allo Statuto che l'Assemblea è chiamata a valutare.

1- Claudio Terzi illustra il D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" CTS), modificato dal D.Lgs 105/2018 e interpretato dalla C.M. 27/12/2018, per la riorganizzazione del Terzo Settore, ed espone all'Assemblea le ragioni della convocazione.

Per proseguire la propria attività, tutti gli enti del Terzo Settore dovranno iscriversi al RUNTS di prossima istituzione, anziché ai vari registri al momento esistenti. Dovranno pertanto adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

Per alcune categorie di enti, e per le sole modifiche dello Statuto "obbligatorie" e "derogabili", per agevolare la modifica degli Statuti da parte delle Associazioni e facilitarne così l'iscrizione al RUNTS, il Legislatore ha previsto una modalità semplificata, ovvero la modifica dello Statuto tramite assemblea ordinaria da convocarsi entro il 3 luglio 2019 (termine nel frattempo prorogato al 2020). Poiché l'Associazione rientra tra i destinatari di tale procedura semplificata, il Consiglio ha deciso di convocare l'Assemblea e sottoporre ad approvazione le modifiche richieste allo Statuto.

Claudio Terzi proietta le due versioni dello Statuto: quella attualmente in vigore affiancata alla bozza, già inviata agli Associati, illustra in dettaglio le modifiche proposte e risponde alle domande dell'Assemblea.

Il Presidente mette poi ai voti la bozza di Statuto così modificata. La nuova versione di proposta di modifica dello Statuto viene approvata all'unanimità.

Alle ore 11.35, non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie l'Assemblea.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

ATTO REGISTRATO AL N. 4597

SERIE 3

19 DIC 2019

MPOSTE ASSOLTE PER

Fuori ESSENTE

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

Firma su delega del Direttore provinciale

Vincenzo Gentile

Il Presidente

Nicoletta Molteni

Allegato al presente verbale copia dello Statuto approvato, che consta di n. 8 (otto) pagine, tutte siglate dal Presidente.

**Statuto dell'Associazione Donatori di Sangue
dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano ODV**

Art. 1 (Costituzione)

Si è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con sede in Milano, Corso di Porta Nuova 23, presso l'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, l'organizzazione di Volontariato "Associazione Donatori di Sangue dell'Ospedale Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano ODV" (già Associazione Donatori di Sangue dell'Ospedale Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano), senza limiti di durata. L'Associazione è anche definita "Quelli del Fatebenefratelli ODV". I due termini sono sinonimi e possono essere usati disgiuntamente.

L'Associazione dei Donatori di Sangue dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico ODV qui di seguito verrà definita Associazione.

L'Associazione, con principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, è apartitica, apolitica, aconfessionale ed interetnica.

Art. 2 (Finalità)

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, che persegue esclusivamente finalità civiche e solidaristiche, svolge attività di interesse generale aventi oggetto: b) interventi e prestazioni sanitarie.

Non ha fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, si propone:

- a) di migliorare qualitativamente e quantitativamente la prestazione immunotrasfusionale;
- b) di realizzare un rapporto diretto tra donatore e Centro trasfusionale ospedaliero;
- c) di realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario, tale da giungere ad una efficace tutela del suo stato di salute e ad una valida prevenzione di malattia;
- d) di stabilire un rapporto sociale di nuova dimensione tra il donatore da un lato e l'ospedale ed i pazienti dall'altro;
- e) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti la donazione, anche tramite l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di giornate di studio ed altre iniziative di carattere culturale e documentaristico;
- f) di svolgere attività morali, culturali, ricreative a favore degli associati.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 (Gratuità delle cariche)

I componenti dell'Associazione svolgono il loro compito senza alcuna remunerazione. È in ogni modo ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio.

Art. 4 (Composizione dell'Associazione)

L'Associazione si compone di associati:

- a) donatori;
- b) collaboratori.

Gli associati donatori sono coloro che, previo esame clinico e domanda di ammissione, sono ritenuti idonei a divenire donatori periodici. I donatori sono moralmente impegnati a donare sangue ogni qualvolta sia loro richiesto, compatibilmente con le norme igienico sanitarie. Perdono la qualifica di associati donatori coloro che, senza giustificato motivo, interrompono le donazioni per più di due anni. Gli associati che, per decisione del responsabile sanitario o per raggiunti limiti di età non possono più effettuare donazioni, diventano associati collaboratori, se non dichiarano la propria indisponibilità. Gli associati donatori non possono essere iscritti contemporaneamente come donatori ad altre associazioni di donatori di sangue.

Sono associati collaboratori tutti coloro che, dopo aver presentato richiesta, svolgono gratuitamente attività a favore dell'Associazione.

L'iscrizione avviene mediante compilazione di apposito modulo da consegnare al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di accettare senza riserve lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione, ed avviene dopo delibera del Consiglio direttivo.

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per aver interrotto la collaborazione con l'Associazione per più di due anni senza giustificato motivo;
- per espulsione avendo violato i principi di Statuto e Regolamento;
- per effetto di norme previste dallo Stato (come ad es. art. 2382 c.c.)
- per decesso.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio direttivo; deve essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata. L'associato escluso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che devono decidere nella prima riunione convocata.

Art 5 (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno diritto:

- di accedere alle. cariche sociali;

- di partecipare alle assemblee con voto deliberante fin dal momento dell'avvenuta accettazione dell'iscrizione;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento, conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 (Riconoscimenti)

Gli associati hanno diritto ad una tessera personale di identificazione contenente anche il gruppo sanguigno di appartenenza e, se donatori, anche le date relative alle donazioni effettuate.

Gli associati particolarmente meritevoli potranno a ricevere attestati di benemerenza o altri riconoscimenti secondo le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 7 (Organi associativi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei garanti.

Le norme per l'elezione degli Organi dell'Associazione sono definite nel Regolamento Associativo.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e comunque decadono al termine del mandato consiliare.

I componenti degli organi sociali possono essere riconfermati.

Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico da parte di uno degli eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso di parità di voti prevarrà il criterio dell'anzianità associativa.

È incompatibile il cumulo di cariche tra Consigliere, Revisore dei conti e Garante.

componenti degli organi associativi svolgono il loro compito senza alcuna emunerazione, salvo le eventuali spese vive documentate, che saranno rimborsate nelle modalità e nei tempi deliberati dal Consiglio.

Art. 8 (Assemblea)

L'Assemblea si compone di tutti gli associati. Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, tra l'inizio di gennaio e la fine di maggio, a mezzo comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare ad ogni associato almeno trenta giorni prima di ogni riunione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, o quando il Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino la necessità nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, devono essere presenti o rappresentati, per la validità dell'Assemblea, almeno il 50% degli associati.

Nella seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni si intendono approvate le proposte che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del C.C.

Art. 9 (Assemblea, svolgimento)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; funge da segretario il Segretario dell'Associazione o un suo delegato.

In Assemblea ogni associato attivo intervenuto ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di cinque deleghe scritte di altri associati attivi.

Art. 10 (Assemblea, compiti)

L'Assemblea è chiamata a deliberare su:

- rendiconto morale e finanziario dell'attività annuale dell'Associazione;
- programmi di attività per l'anno successivo;
- eleggere i membri del Consiglio direttivo, i Revisori dei conti e il Collegio dei garanti;
- eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- approvare il regolamento associativo e le relative modifiche;
- istituire e sciogliere sezioni esterne;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e disponendo in merito alla devoluzione del suo patrimonio.
- revoca degli organi da lei eletti o nominati.
- stabilisce le direttive generali dell'Associazione e provvede su tutto quanto altro ad essa è demandato.

e deliberazioni relative all'ammissione e all'esclusione degli associati sono delegate al Consiglio Direttivo (art 12).

Art. 11 (Consiglio direttivo, composizione)

Il Consiglio direttivo è costituito da un numero di membri variabile da 5 a 11, numero che verrà stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio direttivo verranno scelti tra gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, siano iscritti da almeno due anni.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le candidature dovranno essere presentate almeno 24 ore prima delle elezioni per permettere di verificare i requisiti del candidato.

Nell'ambito del Consiglio direttivo vengono nominati un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Amministratore.

Nel caso di impossibilità a proseguire l'incarico di uno degli eletti alle cariche sociali, il Consiglio provvederà a sostituirlo mediante elezione.

Art. 12 (Consiglio direttivo, compiti)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e provvede all'ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente; il potere di rappresentanza attribuitogli è generale.

Ad esso spetta:

- gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del D. LGS. n° 117/2017;
- deliberare sull'attività associativa e gestionale;
- nominare un Direttore sanitario;
- fissare le norme di funzionamento delle sezioni esterne;
- deliberare sulle richieste di ammissione e sull'esclusione degli associati secondo quanto previsto dall'art. 4
- redigere le variazioni allo Statuto che verranno poi approvate dall'Assemblea straordinaria;
- redigere e modificare il Regolamento dell'Associazione che verrà poi approvato dall'Assemblea ordinaria.
- Svolgere tutte le attività previste dalla normativa vigente

Art. 13 (Consiglio direttivo, convocazione)

Consiglio direttivo viene convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente mediante convocazione scritta, anche per via telematica. In caso di necessità può essere convocato con semplice preavviso di 24 ore.

può altresì essere convocato su richiesta di almeno tre membri del Consiglio, i quali avranno l'obbligo di precisarne l'oggetto.

Le riunioni sono valide se vi è almeno la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si intendono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare con voto consultivo, se non eletti, il Primario del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano e il Direttore sanitario dell'Associazione.

Art. 14 (Presidente)

La carica di Presidente effettivo è ricoperta da un membro del Consiglio direttivo designato a maggioranza dei voti dal Consiglio. La sua durata in carica è quattro anni, e comunque decade con il termine del mandato consiliare.

In caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo del Presidente effettivo, le sue funzioni vengono espletate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni, verrà eletto, con le medesime modalità, un nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; prende inoltre i provvedimenti d'urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio.

Il Presidente effettivo è coadiuvato nelle sue funzioni da un Vicepresidente e da un Segretario designati dal Consiglio direttivo.

Art. 15 (Cariche onorarie)

Il Consiglio direttivo, a seguito di meriti particolari, può individuare tra coloro che maggiormente si sono distinti per l'attività a favore dell'Associazione, alcune figure onorarie.

Art. 16 (Revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea e decade con la decadenza del Consiglio direttivo.

È composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea tra gli associati donatori e non donatori iscritti da almeno due anni. Ha il compito di controllare l'attività economica dell'Associazione e l'operato dell'Amministratore.

Art. 17 (Collegio dei garanti)

Collegio dei garanti viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea e decade con la scadenza del Consiglio direttivo.

È composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea tra gli associati donatori e non donatori iscritti da almeno due anni. Ha il compito di giudicare sui ricorsi presentati nei confronti dei soci.

Art. 18 (Sezioni esterne)

Nelle aziende o altre comunità possono essere istituite o sciolte sezioni esterne di donatori che, pur facendo capo all'Associazione, sono rette da una loro struttura su schema predisposto dal Consiglio direttivo.

Art 19 (Mezzi e beni)

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi a mezzo:

- a. di rimborsi spese in accordo con la normativa vigente;
- b. proventi dalle iniziative attuate o promosse dall'Associazione per la raccolta di fondi
- c. di donazioni e lasciti.

Questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Sono patrimonio dell'Associazione anche eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.LGS. 117/2017.

Art 20 (Contabilità)

La tenuta dei libri contabili è affidata, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Amministratore, membro del Consiglio direttivo, designato dal Consiglio stesso.

Annualmente deve essere redatto il bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da presentare in Assemblea per l'approvazione.

Art. 21 (Modifiche dello Statuto)

Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative modifiche sono deliberate in Assemblea straordinaria, convocata mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della convocazione. La variazione dello Statuto deve essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e agli associati deve essere comunicata la

proposta di variazione. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata e costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 8 la quale provvederà a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio e del fondo comune.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 23

Per tutto quanto non indicato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Regolamento associativo, o in mancanza, la normativa di legge in materia.

Milano, 30 giugno 2019